



Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73SI2F205S

Cellulare: 328 3893557

e-mail: paolo.nazzaro@live.com

pec: paolo.nazzaro@pec.it

MUNICIPALMENTE IVA E FISCO
Circolare N. 6 del 28.12.2022

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA / GAS

CREDITI D'IMPOSTA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AMMESSI ANCHE I COMUNI IN RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Rif.: Art. 8, D.L. n. 144/2022 (cd. Decreto Aiuti-ter); Legge di bilancio 2023; Circolare Agenzia delle entrate n. 36/E del 29 novembre 2022.

IN SINTESI: Le misure di contrasto al caro prezzi dell'energia interessano anche gli enti non commerciali (EnC), e quindi anche i Comuni, ma solo in riferimento ai consumi per l'attività commerciale, come chiarito dalla circolare 36/E/2022. Il Decreto Aiuti ter attribuisce in modo selettivo contributi straordinari solo a determinati Enc (ma mancano ancora le disposizioni di attuazione) e la Legge di bilancio 2023 (in corso di approvazione) rafforza il bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas con un credito d'imposta a valere sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

In merito al presupposto dello svolgimento di un'attività commerciale ed al consumo di energia elettrica e gas naturale occorre garantire tale condizione attraverso la rilevazione degli oneri quale base determinazione del credito d'imposta. Ciò può agevolmente avvenire in presenza di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale. Se mancano strumenti di rilevazione separata, o fatturazioni distinte per effetto di utenze diverse per le differenti aree dell'attività, gli Enti dovranno individuare criteri oggettivi e coerenti utili a consentire una corretta imputazione delle spese.

La circolare 36/E/2022 offre alcuni spunti per individuare criteri e parametri. Ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, potranno essere considerati rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati secondo una linea che deriva dalle indicazioni formulate dal paragrafo 3.2 della circolare 328/E/1997, in campo Iva, relativa a beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed escluse.

Nulla dice la circolare, ma si deve ritenere che, nel caso di superfici promiscuamente utilizzate in attività commerciale e non, per le quali non sia possibile operare una distinzione parametrica collegata alle superfici, alla cubatura o ad altri riferimenti di tipo oggettivo, possa risultare accettabile anche il criterio indicato dalla risoluzione n. 86/E/2002. Questa nel quesito 7 (sia in riferimento agli aspetti delle imposte sui redditi che dell'Iva), ammette l'utilizzo di un criterio proporzionale attraverso l'applicazione del rapporto fra proventi dell'attività commerciale e totale dei proventi, compreso quelli istituzionali, utile a determinare il valore dei costi promiscui riferibili alla sfera d'impresa (e dell'Iva detraibile) che ben potrebbe essere utilizzato anche nel caso dell'individuazione dei costi di energia elettrica e gas su cui determinare il credito d'imposta laddove manchino altri parametri.

Per quel che concerne il calcolo della detrazione spettante, è previsto l'obbligo per il gestore del servizio (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta) di trasmettere al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante.

A tal proposito, è bene considerare che con la Delibera ARERA del 29.07.2022 è stato definito il contenuto minimo della comunicazione che il venditore di energia elettrica e gas naturale deve effettuare al cliente, mentre non è stata prevista alcuna indicazione specifica in ordine alla richiesta fatta dal cliente.

Sarà sufficiente una PEC (o una raccomandata) con la quale il beneficiario chiede al fornitore di ricevere una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il trimestre di riferimento.

Per completezza, infine, si ricorda che il D.L. Aiuti-ter ha riproposto le misure del credito d'imposta energia elettrica e gas in favore delle imprese anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, estendendone la platea dei beneficiari e incrementandone le relative aliquote.

L'utilizzo del credito d'imposta potrà avvenire attraverso compensazione nel mod. F24 ordinario dei crediti d'imposta riconosciuti agli enti non commerciali e derivanti dai consumi in attività commerciale, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, secondo le indicazioni del disegno di legge di bilancio 2023, viene prorogato al 31 dicembre 2023 e costituisce l'unica modalità di fruizione del beneficiario o del cessionario (salvo l'ipotesi della cessione sopra descritta). Inizialmente e tuttora (fino a quando la legge di bilancio 2023 non sarà definitivamente approvata), il termine previsto dal Decreto Aiuti quater (DI 176/2022) corrisponde al 30 giugno 2023.

Gli enti beneficiari dei crediti d'imposta sono tenuti alla comunicazione all'agenzia delle Entrate dell'importo del credito maturato, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio. La scadenza, per quelli relativi all'anno 2022, è fissata, come visto in precedenza nelle tabelle riassuntive, entro il 16 marzo 2023 e il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con i provvedimenti dell'agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta energia elettrica (imprese non energivore)

Anno 2022	Norma di riferimento	Credito d'imposta	Codice tributo per la compensazione	Termine di utilizzo	Comunicazione agenzia delle Entrate
1° trimestre	DI 17/2022 "Decreto Energia/Bollette"	Non spetta			
2° trimestre	DI 21/2022 "Decreto Ucraina"	12%	6963	31/12/2022	16/03/2023
	e DI 50/2022 "Decreto Aiuti"	15%	6970	30/06/2023	16/03/2023
3° trimestre	DI 115/2022 "Decreto Aiuti bis"	15%	6970	30/06/2023	16/03/2023
Ottobre Novembre	DI 144/2022 "Decreto Aiuti ter"	30%	6985	30/06/2023	16/03/2023
Ottobre Novembre Dicembre	DI 176/2022 "Decreto Aiuti quater"	30%	Al momento non disponibile	30/06/2023	16/03/2023

Credito d'imposta gas naturale (imprese non gasivore)

Anno 2022	Norma di riferimento	Credito d'imposta	Codice tributo per la compensazione	Termine di utilizzo	Comunicazione agenzia delle Entrate
1° trimestre		Non spetta			
2° trimestre	DI 21/2022 "Decreto Ucraina" e	20%	6964	31/12/2022	16/03/2023
	DI 50/2022 "Decreto Aiuti"	25%	6971	30/06/2023	16/03/2023
3° trimestre	DI 115/2022 "Decreto Aiuti bis"	25%	6971	30/06/2023	16/03/2023
Ottobre Novembre	DI 144/2022 "Decreto Aiuti ter"	40%	6986	30/06/2023	16/03/2023
Ottobre Novembre Dicembre	DI 176/2022 "Decreto Aiuti quater"	40%	Al momento non disponibile	30/06/2023	16/03/2023

IMPIEGO DEI CREDITI 2022 E 2023

L'utilizzo in compensazione nel modello F24 (articolo 17 del Dlgs 241/1997) dei crediti d'imposta riconosciuti agli enti non commerciali e derivanti dai consumi in attività commerciale, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, secondo le indicazioni del disegno di legge di bilancio 2023, viene prorogato al 31 dicembre 2023 e costituisce l'unica modalità di fruizione del beneficiario o del cessionario (salvo l'ipotesi della cessione sopra descritta). Inizialmente e tuttora (fino a quando la legge di bilancio 2023 non sarà definitivamente approvata), il termine previsto dal Decreto Aiuti quater (DI 176/2022) corrisponde al 30 giugno 2023.

Gli enti beneficiari dei crediti d'imposta sono tenuti alla comunicazione all'agenzia delle Entrate dell'importo del credito maturato, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio. La scadenza, per quelli relativi all'anno 2022, è fissata, come visto in precedenza nelle tabelle riassuntive, entro il 16 marzo 2023 e il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con i provvedimenti dell'agenzia delle Entrate.